



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE I

Registro Sentenze: 176/2008

Registro Generale: 68/2006

nelle persone dei Signori:

CALOGERO PISCITELLO

Presidente

CARLO TESTORI

Consigliere

SERGIO FINA

Consigliere, relatore est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso 68/2006 proposto da:

ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO

rappresentato e difeso da:

MASI AVV. MARCO

MIRRI AVV. PAOLO ACHILLE

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA SAN VITALE 40/3

presso

MASI AVV. MARCO

contro

COMUNE DI RIMINI

rappresentato e difeso da:

FONTEMAGGI AVV. MARIA ASSUNTA

FABBRI AVV. ELENA

con domicilio eletto in BOLOGNA

STRADA MAGGIORE 31

presso

ROSSI AVV. CARLA

e nei confronti di:

AZIENDA U.S.L. DI RIMINI

rappresentato e difeso da:

MANSERVISI AVV. ROBERTO

ZAMPARINI AVV. MASSIMO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA SANTO STEFANO 16

presso

MANSERVISI AVV. ROBERTO

per la declaratoria

di condanna del Comune di Rimini, in via principale, ovvero dell'Azienda USL di Rimini, in via subordinata, o in via di ulteriore subordinate di entrambi gli enti pro quota determinanda al pagamento delle rette riguardanti il ricovero presso l'Istituto Ospedaliero di Sospiro dell'infermo xxxxxxxxxxx nato a xxxxxx il 8.4.1943 ed ivi residente al momento del ricovero.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Cons. dott. Sergio Fina;

Udito, alla pubblica udienza del 20.12.2007, gli avvocati delle parti presenti come da verbale;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

A fronte del mancato pagamento di una rilevante quota di spese di ricovero, ritenuta di spettanza del Comune di Rimini e in via subordinata dell'Azienda USL di Rimini, l'Istituto Ospedaliero di Sospiro proponeva ricorso per il riconoscimento dell'obbligo dei suddetti Enti a corrispondere dall'1.11.1999 al 30.11.2003 le rette di ospedalità in questione.

Con successiva memoria depositata in data 28 novembre 2007 la domanda era estesa fino al 30.9.2007.

Chiedeva, l'indicato Istituto, la condanna dei predetti soggetti al pagamento delle somme dovute, oltre ad interessi come da relative disposizioni di legge.

Si costituivano le intime amministrazioni opponendosi alla domanda di parte ricorrente e chiedendone il rigetto nel merito.

Alla pubblica udienza del 20.12.2007 il ricorso è stato assunto in decisione.

Viene proposta, nei confronti degli Enti suddetti, un'azione di accertamento del diritto alle rette di ricovero dovute per spese di ospedalità sostenute dal ricorrente Istituto Ospedaliero di Sospiro e, conseguentemente, viene richiesta la condanna al pagamento delle somme corrispondenti per l'importo complessivo di € 136.829.05 oltre interessi legali a far tempo dall'1.11.1999 e fino al 30.9.2007.

Nel merito la pretesa della ricorrente Amministrazione Istituto Ospedaliero di Sospiro è fondata e va accolta.

Occorre, in primo luogo, rilevare che ai fini della titolarità passiva degli oneri di cui trattasi è necessario riportarsi alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale – L. n.833/1978 – che assegna alle Unità Sanitarie Locali, ora A.S.L., la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche e l'assistenza ospedaliera per le suddette infermità.

Per ciò che attiene alla competenza territoriale il criterio, uniformemente, riconosciuto è quello del collegamento territoriale esistente al momento dell'originario ricovero a nulla rilevando l'eventuale successivo trasferimento del malato in nosocomi ubicati in Comuni diversi dal primo.

Quanto all'oggetto dell'intervento presso la struttura di ricovero, esso è ordinariamente rappresentato da prestazioni integrate, cioè, aventi una tipologia mista: sanitaria e sociale, sicchè mentre le prime sono assicurate dalle aziende sanitarie, le seconde, vale a dire le prestazioni sociali sono, in forza del D.lgs. n 502/1992, di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale.

Ed è evidente che per la competenza territoriale non può che aversi riguardo al principio, precedentemente, ricordato della località di residenza o, in mancanza, di nascita dell'infermo, all'atto dell'originario ricovero di quest'ultimo presso lo stabilimento di cura.

Invero l'art.72 del R.D. n.6972/1890 individua, ai fini del titolo

all'assistenza da parte delle Congregazioni ed Istituzioni di sanità comunali, in via subordinata, il domicilio di soccorso nel Comune di nascita senza riguardo alla legittimità di quest'ultima.

Occorre pure aggiungere che la L.R. n. 1/1980 per l'Emilia Romagna ha attribuito la competenza e gli oneri in materia di patologia psichiatrica alle UU.SS.LL. competenti per territorio e che in tale ambito trova anche applicazione la legge quadro n. 328/2000 che assegna espressamente ai Comuni le funzioni relative ai servizi di assistenza e beneficenza.

In particolare l'art. 2 del D.P.C.M. 14.2.2001 dispone che sono a carico dei Comuni le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè attività del sistema sociale a supporto, sia delle persone in stato di bisogno con problemi di disabilità ed emarginazione incidenti sul loro stato di salute, sia degli adulti e degli anziani con limitata autonomia che necessitano di ospitalità in strutture residenziali.

Nella specie l'assistito signor XXXXXXXX affetto fin dall'età adolescenziale da insufficienza mentale di grado elevato, è stato, alcuni anni dopo la nascita, avvenuta in xxxxxxxx l' 8.6.1943 affidato all'Istituto istante e, successivamente, ha sempre vissuto in tale struttura di assistenza i cui oneri, sostenuti in un primo tempo dalla USL n. 40 Rimini Nord e poi dal Comune di Rimini, risultano, come si è detto, non più assolti dal 1999.

Ora sulla base del quadro complessivo appena delineato appare più coerente il ritenere tali oneri rientranti nella sfera di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Invero se le attività prima svolte, almeno a far tempo dal 1999, e quelle attualmente prestate hanno avuto ed hanno, prevalentemente, carattere socio assistenziale, come riferito dallo stesso Istituto, a seguito della riconosciuta cessazione delle prestazioni riabilitativo- sanitario per stabilizzazione ed irreversibilità della malattia, pur tuttavia le predette attività devono ritenersi, comunque, rientranti nelle prestazioni di ricovero aventi prevalente rilievo sanitario.

Al riguardo la giurisprudenza, segnatamente del Consiglio di Stato sez. V[^] – nn 4694/06, 4695/06, 4696/06 - si è, del resto, ampiamente espressa, non solo riportandosi al criterio della prevalenza delle prestazioni, nel senso di attribuire i relativi oneri economici alle Servizio Sanitario Nazionale oppure

ai Comuni in dipendenza della rilevanza o meno delle cure sanitarie rispetto al più contenuto elemento dell'assistenza, ma anche chiarendo che deve considerarsi prevalente il primo aspetto nell'ipotesi di trattamenti farmacologici finalizzati al contenimento di esiti degenerativi e invalidanti di patologie congenite o acquisite.

Con riferimento al caso in esame non può negarsi che il problema della disabilità e dell'emarginazione, disciplinato dal D.P.C.M. 14.2.2001, e in buona sostanza il carattere socio assistenziale dell'attività svolta nei confronti del XXXXXX appare meno significativo in rapporto al dato essenziale delle cure sanitarie, sia pure farmacologiche, prestate a causa di una malattia mentale irreversibile, peraltro da valutarsi tanto nel contesto attuale quanto nelle sue probabili proiezioni.

Per le suesposte ragioni il ricorso va accolto e per l'effetto va riconosciuto l'obbligo dell'Azienda Sanitaria Locale di Rimini di corrispondere a far tempo dall'1.11.1999 e fino al 30.9.2007, le rette di ospedalità per prestazioni di cure sanitarie e assistenza integrata, connesse al ricovero del Sig. XXXXXXXX, ammontanti, complessivamente, a € 136.829.05.-.

In assenza di qualsiasi contestazione in ordine all'ammontare delle citate rette di degenza deve ritenersi valida la documentazione contabile versata in atti dal ricorrente Istituto.

Conseguentemente deve condannarsi l'anzidetta ASL di Rimini al pagamento, dalla data sopraindicata, delle somme dovute, oltre interessi legali, nella misura prevista dalla legge, i quali, trattandosi di obbligazione pecuniaria, decorrono dall'atto di messa in mora del soggetto debitore e, cioè, nel caso in esame, dal 26.1.2004 data di notifica del ricorso e quindi d'intimazione di pagamento nei confronti della resistente Azienda Sanitaria e con riferimento alle rispettive scadenze.

Le spese possono compensarsi tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Bologna, Prima Sezione, **accoglie** il ricorso e per l'effetto dichiara la ASL di Rimini tenuta ad adempiere al pagamento delle rette di ospedalità, per un ammontare pari a € 136.829.05.-.

Condanna la predetta Azienda a corrispondere all'Amministrazione

Istituto Ospedaliero di Sospiro le somme dovute oltre interessi legali, nella misura e con la decorrenza indicati in motivazione, fino all'integrale soddisfo.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 20 dicembre 2007.

Presidente f.to Calogero Piscitello

Cons. rel. Est. F.to Sergio Fina

Depositata in Segreteria in data 5.2.2008

Bologna li 5.2.2008

Il Segretario

f.to Luciana Berenga